

PROTOCOLLO D'INTESA

Promosso dal Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Gela

TRA

- Il Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Gela,
- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela,
- Il Presidente del Tribunale di Gela,
- La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela,
- Il Direttore Amministrativo del Tribunale di Gela

PREMESSO

Tutte le parti firmatarie su citate, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze:

- condividono l'esigenza di porre in essere interventi finalizzati alla realizzazione di un percorso di sviluppo umano e professionale nonché di inclusione sociale per la promozione della dignità dei singoli praticanti e dei professionisti e, in generale, di tutte le parti processuali coinvolte a qualsiasi titolo nel procedimento civile e penale;
- affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta e concreta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità;
- intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela delle persone c.d. "fragili";
- intendono realizzare ogni azione finalizzata alla promozione delle pari opportunità e diffondere la cultura della parità, dell'uguaglianza prevenendo e contrastando comportamenti discriminatori;
- condividono l'esigenza di assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
- intendono rimuovere gli ostacoli per le persone disabili e/o con impedimenti permanenti o temporanei allo svolgimento delle attività forensi.

VISTI

Gli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione italiana;

l'articolo 3 del Trattato sull'Unione Europea;

il Codice Deontologico Forense;

il regolamento del Comitato per le Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Gela;

la sentenza n. 75 del 1992 della Corte Costituzionale secondo cui "*... la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa..*";

la Legge del 5 febbraio del 1992 n. 104.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

I. Praticante avvocato

Art. 1

Il praticante avvocato non autosufficiente o disabile o affetto da disturbo specifico dell'apprendimento opportunamente documentato può rivolgersi al Comitato per le Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Gela al fine di essere coadiuvato nell'individuazione di uno Studio Legale del territorio disponibile alla sua accoglienza per l'espletamento della pratica forense.

Art. 2

Il praticante avvocato con limitazioni di movimento o menomazioni agli arti superiori, anche temporanee, che impediscano la scrittura a mano, può richiedere metodi alternativi per la compilazione del libretto per tutti i semestri.

Art. 3

Il praticante avvocato non autosufficiente o disabile o affetto da disturbo specifico dell'apprendimento opportunamente documentato può rivolgersi al Comitato per le Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Gela per eventuale attività di supporto/assistenza ai fini dell'iscrizione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense.

II. Avvocato

Art. 4

Nel caso in cui l'avvocato sia affetto da una malattia invalidante o disabilità, anche temporanea, incompatibile con lunghe attese, su richiesta di quest'ultimo (anche orale al momento dell'udienza), si garantirà la precedenza nella trattazione delle cause.

Art. 5

Nel caso in cui l'avvocato affetto da malattia invalidante o disabilità, anche temporanea, abbia la necessità di compiere atti medici il giorno dell'udienza e sia impossibilitato a farsi sostituire, potrà chiedere un rinvio della causa. Con l'istanza di rinvio, che potrà essere depositata, tramite PCT, sino a tre giorni antecedenti l'udienza, osservando gli orari di cancelleria per la sua acquisizione, l'avvocato dovrà allegare o riservarsi di allegare, appena disponibile, idonea documentazione probatoria.

Il giudice, verificata la fondatezza dell'istanza e previo esame delle eventuali ragioni di opposizione della controparte, disporrà il rinvio dell'udienza a data successiva alla cessazione dell'impedimento adotto.

Art. 6

All'avvocato con disabilità, oggettivamente impossibilitato a partecipare in presenza agli eventi formativi utili al conseguimento di crediti per la formazione professionale continua, è consentita la possibilità di presenziare mediante collegamento audiovisivo a distanza (c.d. "da remoto"), qualora attivato dal COA.

III. Procedimento

Art. 7

In sede di udienza ex art. 407 c.c. (o, comunque, in altre situazioni in cui sia necessaria l'audizione del beneficiando nel corso del procedimento per la nomina di amministratore di sostegno), se il beneficiando è affetto da una grave disabilità opportunamente documentata, ove non vi siano le condizioni per sottoporre lo stesso ad audizione presso il proprio domicilio, il ricorrente, anche per mezzo del proprio difensore può chiedere, mediante istanza da depositarsi entro dieci giorni dall'udienza, la precedenza nella trattazione delle cause o che la stessa udienza sia fissata ad un orario specifico al fine di scongiurare lunghe attese al beneficiando, che potrebbero risultare pericolose per lui e per gli altri.

Art. 8

Nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., ove l'asserita disabilità del ricorrente (formale o sostanziale) sia determinata da una sola patologia o da patologie prevalenti inerenti il medesimo apparato, il giudice nominerà, ove possibile, un consulente tecnico d'ufficio specialista della materia di cui trattasi.

Art. 9

Nelle ipotesi in cui occorre disporre una CTU medico legale e lo studio dove è programmato lo svolgimento delle operazioni peritali è inaccessibile a causa della presenza di barriere architettoniche, qualora il consulente tecnico d'ufficio nominato non possa garantire la disponibilità di una struttura accessibile e il periziando abbia ridotte o impedito capacità motorie, sarà disposta la visita domiciliare.

Disposizioni finali

Le parti firmatarie in ragione dei ruoli e delle rispettive competenze si impegnano a promuovere ed a mettere in atto azioni finalizzate all'accessibilità ed alla fruibilità dei locali tutti del palazzo di giustizia rimuovendo gli ostacoli e le barriere eventualmente presenti.

Gela, li 09 aprile 2025

Letto, confermato e sottoscritto:

Presidente del Tribunale di Gela.....

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela.....

Direttore Amministrativo del Tribunale di Gela.....

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Gela.....

Presidente del CPO presso l'Ordine degli Avvocati di Gela.....